



Sede Legale
Palazzo Vigiani - via Guido Brocchi, 7
52015 - Pratovecchio (AR) Italia
Tel. +39 0575.50301

Sede Comunità del Parco
Palazzo Nefetti - via Porzia Nefetti, 3
47018 - Santa Sofia (FC) Italia
Tel. +39 0543.971375

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

ORDINANZA

n° 3 del 31/07/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO NAZIONALE

VISTO l'articolo 9, comma 11 bis della Legge 394 del 6 dicembre 1991 "*Legge Quadro sulle Aree Protette*";

VISTO l'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO l'articolo 11, comma 3, lettera g) della Legge 394 del 6 dicembre 1991 "*Legge Quadro sulle Aree Protette*", che prevede nei Parchi nazionali "il divieto di uso di fuochi all'aperto".

VISTO il Regolamento provvisorio per l'uso dei fuochi all'aperto nel Parco nazionale, approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 23 del 18/02/2000 ed integrato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 63 del 28/06/2001;

VISTO il Piano Antincendio Boschivo del Parco nazionale in via di approvazione;

VISTE le normative, in materia di lotta agli incendi boschivi, delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, nonché le rispettive dichiarazioni dei periodi di alta pericolosità per gli incendi boschivi;

CONSIDERATA l'eccezionale situazione meteorologica che caratterizza il Paese in questo periodo, con elevata siccità e soprattutto temperature molto superiori alla media stagionale, senza che vi siano elementi per ipotizzare un rapido rientro nella normalità;

CONSIDERATI i numerosi episodi di incendio boschivo verificatisi in questi giorni a livello nazionale ed internazionale, che hanno interessato anche aree protette e zone normalmente non colpite da incendi;

CONSIDERATO che anche nel territorio del Parco nazionale tale particolare situazione rende il pericolo di incendi eccezionalmente alto, tanto da giustificare l'adozione di particolari precauzioni ed indirizzi al fine di garantire l'integrità dei valori naturali che sono alla base delle finalità del Parco nazionale;



CONSIDERATO che eventuali incendi che si dovessero verificare nel Parco nazionale avrebbero ripercussioni serissime, oltre che sotto l'aspetto ambientale, anche nei confronti della pubblica incolumità e delle attività socioeconomiche dell'area protetta;

RITENUTO dunque di dover adottare in via straordinaria il presente atto anche al fine di dotare gli Uffici dell'Ente ed il Reparto Carabinieri Parco degli indirizzi e degli strumenti per attuare misure di prevenzione e ulteriore riduzione del rischio degli incendi;

ATTESA l'estrema urgenza di provvedere in merito;

ACQUISITO il favorevole parere del Consiglio direttivo nella seduta del 29 luglio 2026;

ASSUNTI i poteri di cui all'art. 9 comma 11 bis della Legge 6 dicembre 1991, n° 394;

ORDINA

- la sospensione con effetto immediato e fino al 31 agosto 2026, salvo eventuale proroga, delle deroghe al divieto generale di accensione fuochi all'aperto, previste dal Regolamento provvisorio per l'uso dei fuochi all'aperto, come sopra indicato;
- conseguentemente, anche il divieto di utilizzo, fino al 31 agosto 2026 e salvo eventuale proroga, delle fornacelle per il barbecue presenti nelle aree di sosta del Parco nazionale.
- di sospendere o revocare le eventuali autorizzazioni rilasciate in deroga al divieto generale di uso di fuochi all'aperto, comprese quelle per i campeggi temporanei, derogando solamente per le attività di preparazione dei cibi, da effettuarsi secondo le specifiche indicazioni che l'Ente Parco ed i carabinieri forestali impartiranno, compreso l'obbligo di presenza di estintori a distanza non superiore ai 10 metri; resta ammesso l'uso delle fornacelle presso campeggi o altre strutture ricettive ufficialmente riconosciute nei quali il gestore assicura la costante presenza di estintori a norma di legge ad una distanza non superiore ai 10 metri dalla fornacella stessa;
- la sospensione di attività che possano costituire concreto rischio di attivazione di incendi nel territorio dell'area protetta, quali le lavorazioni che prevedano l'uso di fiamme o la produzione di scintille in vicinanza di aree infiammabili, così come l'accesso e la sosta di veicoli a motore su aree prative;
- di provvedere, con propri motivati atti, al fine di ordinare il ripristino di situazioni di minor rischio possibile, ad esempio attraverso la immediata rimozione di residui di tagli boschivi e di attività agricole abbandonati in vicinanza della viabilità pubblica che possano costituire innesco potenziale per incendi;
- di dare adeguata comunicazione della presente disposizione attraverso i canali di comunicazione dell'Ente parco.
- di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni Comunali, alle Unioni dei Comuni ed al Reparto Carabinieri Parco, ai fini della sua applicazione;
- di dare atto che la presente Ordinanza potrà essere revocata e/o modificata qualora le condizioni meteorologiche ed ambientali dovessero migliorare, riportando il pericolo di incendi entro i limiti normalmente caratterizzanti il territorio del Parco.
- di dare atto che in caso di inosservanza della presente disposizione gli organi di sorveglianza emetteranno i conseguenti atti sanzionatori come previsto dall'articolo 30 della Legge 394/91;

Tutti gli interessati hanno facoltà di impugnare il presente atto con ricorso al TAR competente entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Gennai

Il presente procedimento mira a contribuire in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'AGENDA 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile:



<https://unric.org/it/agenda-2030>

